

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

### MESE DI NOVEMBRE ●●●

#### 30 GIOVEDÌ SCHEDE CARBURANTE MENSILE

**Annotazione chilometri.** Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza. Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (decreto Sviluppo), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12-7-2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12-7-2011).

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 42/E del 9-11-2012 e n. 1/E del 15-1-2013.

#### REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2013 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra l'1 e il 30-11-2013;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra l'1 e il 30-11-2015;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra l'1 e il 30-11-2013 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra l'1 e il 30-11-2013 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 30-11-2015. Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 2/2017 a pag. 78.

#### ROTTAMAZIONE CARTELLE

**Versamento 3<sup>a</sup> rata.** Coloro che nel corso del 2017 hanno presentato all'agente di riscossione (Equitalia e/o altro Ente preposto alla riscossione) domanda prepreposta alla riscossione) domanda per la definizione

## VENDEMMIA 2017-2018

### DICHIARAZIONI PROROGATE AL 15-12

Con decreto Mipaaf n. 4868 del 14-11-2017 ([www.politicheagricole.gov.it](http://www.politicheagricole.gov.it)), al quale ha fatto seguito la circolare Agea prot. n. 86871 di pari data ([www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it)), come già avvenuto lo scorso anno, anche per la campagna vitivinicola 2017-2018 non si applica l'anticipo al 15-11-2017 del termine di presentazione della dichiarazione di vendemmia; pertanto, la scadenza riportata su *L'Informatore Agrario* n. 38/2017 a pag. 92 deve intendersi spostata al 15-12-2017.

Per approfondimenti si veda la scadenza riportata a pag. 62. ●

ne agevolata dei carichi pendenti, devono entro oggi versare la terza rata in scadenza pena la perdita dei benefici accordati. Coloro che non hanno versato, in tutto o in parte, la prima (o unica) rata entro il 31-7-2017 e/o la seconda rata entro il 30-9-2017, possono provvedervi entro oggi (in un'unica soluzione) senza ulteriori addebiti; la riapertura dei termini di versamento delle rate scadute è stata prevista con l'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 148 del 16-10-2017 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16-10-2017) in corso di conversione in legge. Data la particolarità della scadenza è opportuno rivolgersi al proprio consulente di fiducia; per ulteriori informazioni sull'argomento si vedano anche l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 46/2016 a pag. 28, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2/E dell'8-3-2017 consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e quanto riportato nell'apposito sito [www.agenziaentrate.riscossione.gov.it](http://www.agenziaentrate.riscossione.gov.it)

#### RAVVEDIMENTO OPEROSO

**Tardivo versamento imposta di registro entro un anno.** Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-11-2016 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-11-2016;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-11-2016 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-11-2016.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto

quando richiesto; per gli importi dovuti e le modalità applicative si rimanda alla guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente, delle circolari n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate, con le precisazioni contenute nella suddetta guida fiscale, consultabili sul summenzionato sito dell'Agenzia delle entrate, nonché, in tema di cedolare secca, le novità introdotte con l'art. 7 quater, comma 24, del decreto legge n. 193 del 22-10-2016 convertito con modificazione nella legge n. 225 dell'1-12-2016 (S.O. n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2-12-2016), la circolare n. 8/E del 7-4-2017 e la risoluzione n. 115/E dell'1-9-2017 dell'Agenzia delle entrate.

**Tardivo versamento rata imposte da modello Redditi 2017.** I contribuenti non titolari di partita Iva che, avendo scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Redditi 2017, non hanno versato entro il 31-10-2017, in tutto o in parte, la rata in scadenza, possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 30% ridotta della metà) e con gli interessi di mora dello 0,1% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 14-11-2017) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti.

Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

Si ricorda che le sanzioni sono state ridotte alla metà per ravvedimenti effettuati entro i 90 giorni, quindi per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione dell'1,67% (un nono della sanzione normale del 30% ridotta della metà); le nuove disposizioni, previste all'art. 15, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 158 del 24-9-2015 (S.O. n. 55 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7-10-2015), che dovevano entrare in vigore dal 2017, sono state anticipate all'1-1-2016 con la legge n. 208 del 28-12-2015 (S.O. n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30-12-2015).

## MESE DI DICEMBRE ●●●

**10 DOMENICA**  
OLIO

**Invio telematico dati molitura e trasformazione olive da tavola.** Le imprese di trasformazione delle olive da tavola, e per ora anche i frantoi, devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente. Maggiori informazioni sono disponibili sul portale dell'olio d'oliva all'interno del sito [www.sian.it](http://www.sian.it); si vedano anche i numerosi articoli sull'olio pubblicati sulle pagine della nostra rivista.

**15 VENERDÌ**  
SETTORE VITIVINICOLO

**Presentazione dichiarazioni di vendemmia e produzione di vino per la campagna 2017-2018.** Scade il termine per presentare le dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosti per la campagna 2017-2018.

I produttori di uve destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino, devono, infatti, ogni anno dichiarare i quantitativi, espressi rispettivamente in chilogrammi e in litri, dei prodotti dell'ultima campagna vendemmiale con riferimento alla data del 30 novembre per i prodotti della vinificazione.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i produttori che hanno effettuato la «vendita su pianta» delle uve; in questo caso, il produttore inserisce in dichiarazione gli estremi dell'acquirente delle uve.

Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di vendemmia i produttori di uve interamente destinate a essere consumate come tali, a essere essiccate, o a essere trasformate in succo d'uva, come pure i produttori che coltivano meno di 1.000 m<sup>2</sup> di vigneto e non commercializzano la produzione ottenuta. Sono altresì esonerati i produttori di uve che consegnano tutta la loro produzione a un organismo associativo. Sono, di norma, esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di produzione vinicola i produttori che nei loro impianti hanno vinificato i prodotti acquistati ottenendo un quantitativo di vino inferiore a 10 ettolitri che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma, come pure i produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione a un organismo associativo riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 ettolitri che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.

I produttori che intendono rivendicare la produzione di particolari tipologie di uve DO e IG, che devono essere commercializzate prima della presentazione della

dichiarazione di vendemmia e di produzione vino, devono presentare al competente Centro di assistenza agricola (Caa) e alla competente struttura di controllo incaricata una dichiarazione preventiva, inserita all'interno della dichiarazione di vendemmia, contenente tutte le informazioni necessarie alla successiva rivendicazione.

Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola devono essere presentate relativamente alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di vinificazione. La presentazione deve essere fatta all'organismo pagatore competente per territorio; anche per la campagna 2017-2018 l'organismo pagatore per tutto il territorio nazionale è Agea, a eccezione delle Regioni Toscana (Artea), Veneto (Avepa), Emilia-Romagna (Agrega), Lombardia (Oplo), Piemonte (Arpea), Calabria (Arcea), della Provincia autonoma di Trento (Appag) e della Provincia autonoma di Bolzano (Oppab); tali organismi territoriali forniscono, con proprie comunicazioni, le istruzioni operative per la presentazione delle dichiarazioni avvalendosi dei propri sistemi informativi.

I produttori che hanno dato mandato a un Caa possono avvalersi dello stesso per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al decreto Mipaaf n. 5811 del 26-10-2015 (Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10-12-2015) e alla circolare Agea prot. n. 79257 del 18-10-2017 ([www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it)) tenendo presente che non si applica l'anticipo al 15-11-2017 del termine di presentazione della dichiarazione di vendemmia; si veda anche l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 1/2016 a pag. 12 anche se riferito alla campagna 2016-2017.

**IVA**

**Fatturazione differita per consegne di novembre.** Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di novembre; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di novembre, anziché al mese di dicembre.

Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di novembre a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agri-

coli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di novembre ai sensi del dm 15-11-1975.

**Registrazione fatture acquisti intracomunitari.** Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite, e anche nel registro degli acquisti ai fini della detrazione Iva, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di novembre le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre, entro oggi deve essere emessa apposita autofattura da registrare entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 3-5-2013 consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

**Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro.** I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 300 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300 euro con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011, in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-2011).

Si veda anche la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 80/E del 24-7-2012 consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Si fa presente che l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 1/E del 7-2-2017, ha precisato che nelle comunicazioni trimestrali dei dati Iva (novità 2017) vanno comunque indicati i dati relativi a ogni singola fattura, il che conferma il dubbio sull'effettiva semplificazione del documento riepilogativo; si vedano al riguardo gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 6/2017 a pag. 34, n. 12/2017 a pag. 30 e n. 36/2017 a pag. 30.

**IVA AGRITURISMO**

**Registrazione ricevute fiscali.** Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

A cura di  
**Paolo Martinelli**

**V** Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.